

Commissione *Compliance*
28 aprile 2021

Il giorno 28 aprile 2021 alle ore 12.00, si è riunita, esclusivamente in video/audio conferenza, la Commissione *Compliance* per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (DAC 6);
- varie ed eventuali.

Sono collegati in video/audio conferenza:

Aareal Bank	Antonio Mazza
AIBE	Enrico Tupone
Arab Banking Corporation	Antonio Iannetta
Arab Banking Corporation	Nadia Turni
Barclays	Arne Moe
BayernLB	Mara Marcandalli
BBVA	Alessandra Livrini
BNP Paribas	Valentina Puzovio
BNP Paribas	Simone Zecchillo
BNY Mellon	Marco Sturaro
CCB	Daniela Vecchio
Citibank	Gerardo Rubinato
Commerzbank	Armando Sabbia
Commerzbank	Oana Sava Stoica
Commerzbank	Kristian Braun
BI Regulatory	Elena De Franceschi
BI Regulatory	Marco delli Guanti
HSBC	Maria Rosa Molino
ICBC	Andrea Megale
ICBC	Jie Chen
ICBC	Marta Beggiao
ICBC	Michela Guzzon
Mizuho	Paolo Arosio
MUFG	Maria Boccia
Natixis	Domenico Grillo
Natixis	Romina Letardi
SMBC	Giacomo Pessano
UBS	Andrea Gioli

Apri la riunione il Segretario Generale di AIBE, il dott. Enrico Tupone, il quale, illustrato agli Associati l'ordine del giorno, cede la parola all'avv. Maria Rosa Molino, presidente della Commissione *Compliance*, la quale anticipa agli Associati che, successivamente alla tematica oggetto di corrente trattazione, farà seguito una breve riflessione in ambito antiriciclaggio con specifico riguardo a una nuova proposta di interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di titolarità effettiva.

A questo punto, l'avv. Molino invita l'avv. Marco delli Guanti, *Managing Partner* di BI Regulatory, a prendere la parola.

L'avv. delli Guanti, anzitutto, rammenta agli Associati che l'odierna riunione, inerente allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui al D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 (cd. "*Directive on Administrative Cooperation*", di seguito "DAC 6"), fa seguito a un precedente incontro della Commissione *Compliance* tenutosi lo scorso 04.11.2020, successivamente al quale il *framework* normativo di riferimento ha subito, a livello locale, molteplici evoluzioni sintetizzabili nei termini che seguono:

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.11.2020, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 30.07.2020, n. 100;
- provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26.11.2020, recante "*Disposizioni attuative del D. Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni*";
- circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10.02.2021, n. 2, recante "*Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione - D. Lgs. del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva "DAC 6")*", precedentemente sottoposta a pubblica consultazione dal 28.12.2020 al 15.01.2021.

Fatta questa premessa, l'avv. delli Guanti invita gli Associati a esprimere la propria opinione in merito alle tematiche maggiormente di interesse e/o criticità da sottoporre, in prima istanza, all'attenzione della Commissione *Compliance* e, in un secondo ed eventuale momento, da dedicare a un incontro tematico *ad hoc* nel quale coinvolgere, in qualità di relatori, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o dell'Agenzia delle Entrate, già coinvolti in occasione del convegno organizzato da AIBE lo scorso 02.03.2021, dal titolo "*Banche e intermediari esteri: esperienza antiriciclaggio*".

Si apre a questo punto un giro di tavolo all'esito del quale le tematiche di maggior interesse risultano essere le seguenti:

- il rapporto intercorrente tra gli "*obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle Entrate*", di cui all'art. 3 del D. Lgs. 30.07.2020, n. 100, e l'"*obbligo di segnalazione delle operazioni sospette*", di cui all'art. 35 del D. Lgs. 21.11.2007, n. 231;
- i presidi di *governance*, principalmente in termini di flussi informativi tra:
 - Succursale e Casa Madre, alla quale è demandato, per la maggiore, l'ottemperamento agli obblighi di comunicazione DAC 6;
 - le funzioni aziendali di primo e di secondo livello di Succursale, necessari per garantire l'adeguato flusso informativo in ambito DAC 6 a beneficio della Casa Madre nonché della Funzione Antiriciclaggio per ogni più opportuna valutazione ai fini antiriciclaggio.

Quanto al primo tema, l'avv. delli Guanti rammenta agli Associati che lo scorso 29.01.2021 sono state pubblicate, su una nota testata giornalistica, una serie di risposte formalizzate dalla Guardia di Finanza a molteplici quesiti (**Allegato 1**), compreso il seguente:

"In caso di obbligo di segnalazione di operazione sospetta per conformità ad alcuni indici di anomalia fiscale contenuti nelle comunicazioni UIF del 10.11.2020 ovvero di indicatori di cartiera quando la dimensione dell'operazione sia transfrontaliera è necessario fare anche la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per non incorrere nell'ulteriore sanzione amministrativa tributaria ex articolo 12 del Decreto Legislativo 100 /2020?".

Quesito rispetto al quale la Guardia di Finanza ha risposto nei seguenti termini:

“La DAC 6 introduce un obbligo a carico degli intermediari e dei contribuenti di comunicare alle amministrazioni fiscali dei Paesi membri coinvolti (per l'Italia, l'Agenzia delle Entrate) il contenuto degli schemi, accordi o progetti potenzialmente idonei a costituire strumenti di pianificazione fiscale aggressiva o, eventualmente, i mezzi di attuazione di comportamenti elusivi o di aperta evasione fiscale. Sotto il profilo oggettivo, il “meccanismo oggetto di comunicazione” deve avere una connotazione transfrontaliera (cross-border). In aggiunta, il “meccanismo” deve essere connotato dalla presenza di almeno un “elemento distintivo”, ovvero di una tra le varie circostanze di natura giuridica o fattuale elencate in allegato alla DAC 6 e concepite come “indici del rischio” di un comportamento teso all’elusione o all’evasione fiscale. La direttiva in esame mostra evidenti elementi di somiglianza con il quadro dispositivo antiriciclaggio previsto dal Decreto Legislativo 231/2007, ma si basa su presupposti informativi differenti destinati ad autorità diverse (agenzia delle Entrate e Unità di informazione finanziaria di Banca di Italia), con una compresenza dei quadri sanzionatori. Le due discipline normative, seppur simili, prevedono adempimenti distinti a carico dei soggetti attivi e pertanto, secondo la DAC 6, l’intermediario e il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicazione a favore dell’Agenzia delle Entrate solo se provano di aver già comunicato le medesime informazioni in un altro Stato membro in forza di uno dei requisiti di connessione territoriale, a prescindere dalle ulteriori azioni di collaborazione attiva nel settore antiriciclaggio”.

Conclusa l’analisi della sopracitata risposta della Guardia di Finanza, gli Associati, dopo un breve dibattito, concludono, d’accordo con l’avv. delli Guanti, sulla netta distinzione tra gli obblighi di comunicazione DAC 6 e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. Gli adempimenti di tali obblighi segnaletici, infatti, possono ravvisarsi contestualmente necessari solo laddove, a seguito dell’analisi volta per volta condotta sui singoli meccanismi transfrontalieri, risultino integrati i presupposti normativamente previsti per l’uno e per l’altro obbligo segnaletico, ai quali ciascuna Succursale dovrà attendere nel rispetto di quanto previsto dalla singola normativa di riferimento.

Quanto al secondo tema, ovvero sia i flussi informativi in ambito DAC 6 tra Succursale e Casa Madre nonché tra le funzioni aziendali di primo e di secondo livello della Succursale, un Associato precisa che l’operatività della propria Succursale attualmente prevede:

- un *preliminary assessment* condotto dal *relationship manager* sul singolo meccanismo transfrontaliero;
- un successivo flusso informativo dal *relationship manager* alla Funzione *Compliance* e, per quanto di competenza, alla Funzione Antiriciclaggio della Succursale;
- infine, un successivo (e ultimo) flusso informativo dalla Funzione *Compliance* della Succursale alla Casa Madre, alla quale è demandata ogni più approfondita valutazione sull’obbligo di comunicazione in ambito DAC 6. Attività rispetto alla quale la Casa Madre si avvale del supporto consulenziale offerto, per l’intero gruppo, da un soggetto esperto in ambito fiscale.

A tale intervento, se ne aggiunge un secondo nell’ambito del quale un altro Associato prende la parola precisando che, al fine di agevolare le funzioni aziendali di primo livello nel *preliminary assessment* del meccanismo transfrontaliero, potenzialmente rilevante tanto ai fini antiriciclaggio quanto ai fini DAC 6, la scelta adottata dalla propria Succursale è stata quella di integrare l’elenco degli indicatori di anomalia in ambito antiriciclaggio con gli elementi distintivi (cd. “*hallmarks*”) rilevanti ai fini DAC 6.

All’esito di tali interventi, l’avv. delli Guanti invita gli Associati a formalizzare, al termine della odierna riunione, ulteriori quesiti e/o spunti di approfondimento ritenuti d’interesse in ambito DAC 6 al fine di valutare l’opportunità (o meno) di organizzare il già citato incontro tematico *ad hoc* ove coinvolgere alcuni esponenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o dell’Agenzia delle Entrate.



Prende a questo punto la parola l'avv. Molino la quale, come anticipato, informa gli Associati che, in ambito antiriciclaggio, ABI sta predisponendo una lettera da indirizzare al Ministero dell'Economia e delle Finanze volta a ottenere indicazioni, in ambito di adeguata verifica, sui criteri da adottare per la corretta identificazione del titolare effettivo nell'ambito di catene societarie partecipative complesse. Problematica della quale AIBE, al pari di ABI, si è già resa portavoce innanzi all'Autorità in occasione della pubblica consultazione sul cd. "Schema di Decreto sul Registro della titolarità effettiva". Più nel dettaglio, il 28.02.2020, AIBE ha formalizzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze una lettera nell'ambito della quale, per quanto qui di interesse, ha suggerito *"di cogliere l'occasione dello Schema di Decreto per chiarire il metodo di calcolo della "partecipazione superiore al venticinque per cento del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica", con specifico riferimento all'individuazione della titolarità effettiva, diretta o indiretta, di catene societarie partecipative complesse"* (**Allegato 2**). A tale suggerimento e, più in generale, a tale lettera, AIBE non ha, sinora, ricevuto alcun riscontro dall'Autorità.

A fronte di quanto sopra, stanti i condivisi intenti e necessità, l'avv. Molino, d'accordo con il dott. Tupone e l'avv. delli Guanti, propone agli Associati di valutare la possibilità di collaborare con ABI per la formalizzazione di una richiesta di chiarimento, a firma congiunta, al fine di sottoporre nuovamente all'Autorità l'esigenza di chiarimento del sopracitato dettato normativo.

Gli Associati, all'unanimità, concordano con l'avv. Molino, il dott. Tupone e l'avv. delli Guanti, i quali provvederanno a contattare in tal senso ABI e a darne apposita informativa alle Associate alla prima occasione utile.

La riunione si conclude intorno alle ore 13.00, AIBE si impegna a inviare agli Associati il presente verbale.